



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Protezione dei giovani lavoratori

Informazioni per i
giovani fino a 18 anni

SECO | Condizioni di lavoro

Editore:
SECO | Condizioni di lavoro | 3003 Berna
www.seco.admin.ch

Grafica:
Michèle Petter Sakthivel, Berna

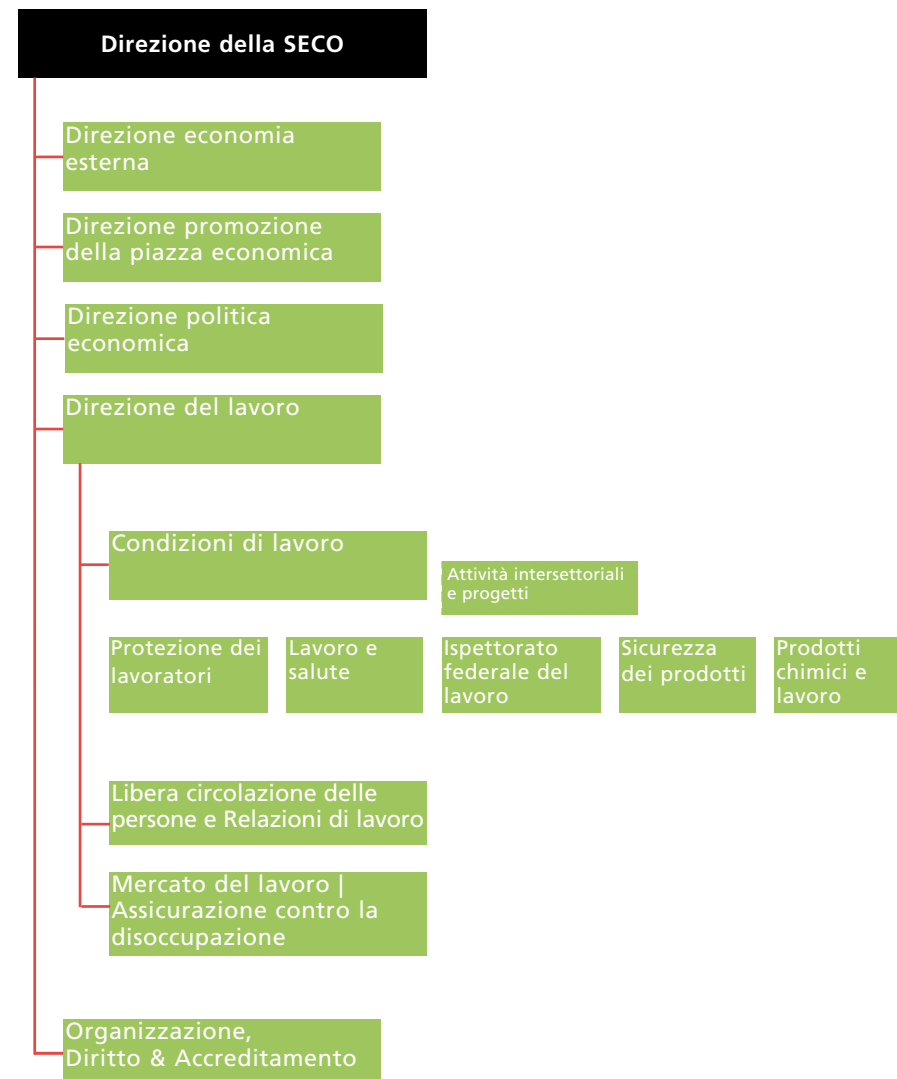
Fotos:
[flickr.com](https://www.flickr.com/photos/drissmanchoube/), Driss Manchoube

Anno di pubblicazione: 2008 (aggiornato nel 2014)

Distribuzione:
UFCL | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna
www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordine:
710.063.i

La nostra organizzazione





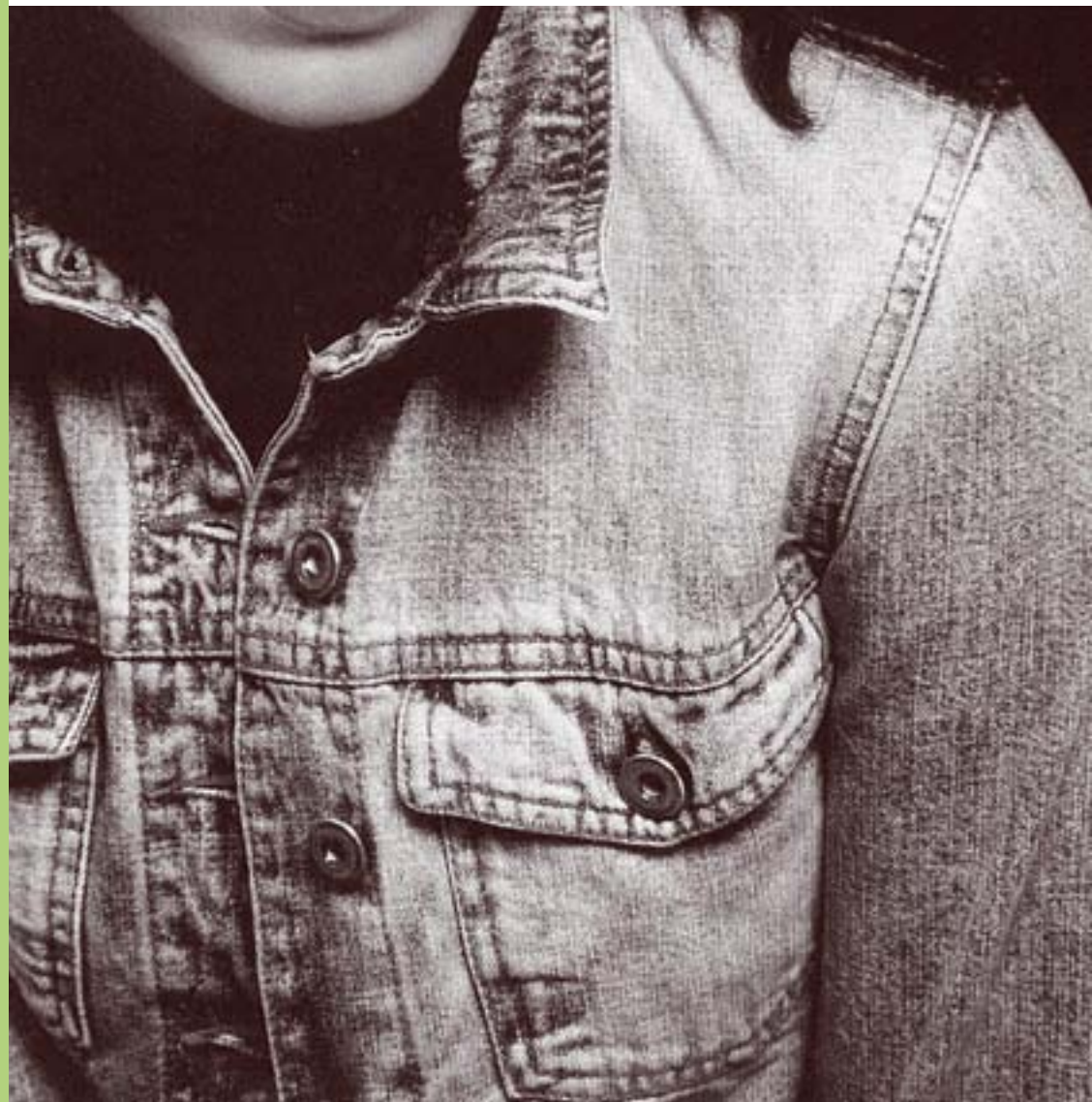
Indice

Scopo dell'opuscolo	6-7
Basi legali della protezione dei giovani lavoratori	8
Lavori vietati e limitazioni dell'occupazione	
Lavori pericolosi	9
Altri divieti e limitazioni dell'occupazione	10
Età di protezione e durata del lavoro	
Principio: occupazione solo a partire da 15 anni	11
Deroghe: occupazione prima di 15 anni	12
Deroghe per le persone in formazione	13
Panoramica	14-15
Lavoro notturno e domenicale	
Principi	16
Altre disposizioni sul lavoro notturno	16
Altre disposizioni sul lavoro domenicale	17
Obblighi del datore di lavoro	18
Per maggiori informazioni	19

Scopo dell'opuscolo

Il presente opuscolo fornisce informazioni sulle principali disposizioni speciali relative alla protezione dei giovani lavoratori conformemente alla legge sul lavoro e all'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. L'obiettivo è di informare i giovani nel modo più semplice possibile e di rispondere in particolare alle seguenti domande:

- A chi si applica la legge sul lavoro? Esistono anche altre leggi?
- Ci sono lavori vietati per i giovani?
- Qual è l'età di protezione e la durata del lavoro da rispettare in caso di occupazione di giovani?
- È possibile lavorare durante la notte e di domenica?
- Quali sono gli obblighi speciali dei datori di lavoro che impiegano giovani?



Basi legali della protezione dei giovani lavoratori

La legge sul lavoro e le relative ordinanze contengono disposizioni speciali per la protezione dei giovani lavoratori.

Sono considerati «giovani» i lavoratori da zero a 18 anni.

Sono interessati dalle disposizioni di protezione speciale della legge sul lavoro sia i giovani che effettuano un tirocinio sia quelli occupati al di fuori del tirocinio (lavori estivi, stage d'orientamento professionale o lavori nel tempo libero per arrotondare le proprie entrate). A tal riguardo bisogna notare che la legge sul lavoro e le relative disposizioni sulla protezione speciale dei giovani non valgono per tutte le persone e per tutte le aziende.

In effetti in Svizzera la maggior parte dei giovani lavoratori è protetta dalla legge sul lavoro, ma esistono anche casi che non sono disciplinati o che sono disciplinati solo parzialmente dalla legge sul lavoro. Per questi giovani valgono altre disposizioni.

Esempi:

- Per un giovane che effettua un tirocinio in una falegnameria la legge sul lavoro è pienamente applicabile.
- Per un giovane che effettua un tirocinio presso un'Amministrazione cantonale la legge sul lavoro è applicabile solo parzialmente. In questo caso i periodi di lavoro e di riposo autorizzati sono definiti dal diritto cantonale. Vengono invece applicate le disposizioni della legge sul lavoro per quanto riguarda la protezione della salute (ad es. protezione contro il rumore, locali sufficientemente illuminati, ecc.).
- Per i giovani agricoltori vale solamente la prescrizione della legge sul lavoro sull'età minima, che in generale per questa categoria di persone non può essere inferiore a 15 anni.

Nel presente opuscolo saranno presentati solamente gli aspetti della legge sul lavoro. In caso di dubbi sull'applicabilità della legge sul lavoro o di altre prescrizioni è possibile rivolgersi al datore di lavoro, all'Ispettorato cantonale del lavoro o alla SECO.

Lavori vietati e limitazioni dell'occupazione

Lavori pericolosi

In linea di principio i lavori pericolosi sono vietati ai giovani.

Sono considerati pericolosi i lavori che per loro natura o a causa delle condizioni in cui vengono eseguiti possono nuocere alla salute, alla sicurezza o allo sviluppo personale.

Un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca¹ stabilisce quali lavori sono considerati pericolosi per i giovani.

Esempi:

- Lavori con prodotti chimici pericolosi per la salute.
- Lavori in ambienti esposti a rumori pericolosi per l'udito.
- Lavori con macchine che comportano un rischio elevato d'incidenti.

Deroghe al divieto di occupazione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può autorizzare, d'intesa con la SECO, l'occupazione di giovani a partire da 15 anni compiuti per lavori pericolosi se:

- a. ciò è indispensabile per la formazione professionale di base,
- b. vengono elaborate dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché approvate dalla SEFRI, misure di accompagnamento e
- c. le autorizzazioni per formare apprendisti sono state esaminate dalle autorità cantonali.

Per le lettere b. e c. è previsto un periodo transitorio fino al 31 luglio 2019. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici cantonali della formazione professionale.

Esempio:

Gli apprendisti tecnologi di chimica e chimica farmaceutica AFC possono svolgere lavori con pericolo d'esplosione o d'intossicazione a seconda del loro livello di formazione e a condizione che siano formati, istruiti e sorvegliati.

Inoltre, in casi eccezionali, la SECO può accordare permessi individuali per singoli lavori pericolosi (ad. es. per l'uso di carrelli automotori).

¹ Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani.

Lavori vietati e limitazioni dell'occupazione

Altri divieti e limitazioni dell'occupazione

È vietato l'impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

È vietato l'impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di un tirocinio o di uno stage d'orientamento professionale.

È vietato l'impiego di giovani di età inferiore a 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. Tale divieto riguarda le attività che non hanno carattere artistico (ad es. vendita di biglietti nei cinema, montaggio e smontaggio dei tendoni dei circhi).

Età di protezione e durata del lavoro

Principio: occupazione solo a partire da 15 anni

In linea di principio è vietato l'impiego di giovani di età inferiore a 15 anni.

La durata massima della giornata lavorativa per i giovani a partire da 15 anni compiuti non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda, né in alcun caso 9 ore.

Esempi:

- Se la giornata lavorativa dei lavoratori adulti di un'azienda è di al massimo 8 ore e mezza, anche i giovani lavoratori possono lavorare al massimo 8 ore e mezza.
- Se la durata massima della giornata lavorativa per i lavoratori adulti è di 10 ore, i giovani lavoratori possono lavorare al massimo 9 ore.

I giovani fino a 16 anni compiuti possono essere occupati al massimo fino alle 20.00, da 16 anni in poi al massimo fino alle 22.00.

Per i giovani valgono le stesse pause che per gli adulti: la durata del lavoro deve essere inframmezzata da pause di almeno:

- un quarto d'ora per un lavoro che dura più di 5 ore e mezza
- mezz'ora per un lavoro che dura più di 7 ore

Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (ad es. dalle 07.00 alle 19.00). Inoltre deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

Esempio:

- Se il lavoro diurno termina lunedì alle 19.00, il giorno successivo non è possibile iniziare a lavorare alle 06.00 (solamente 11 ore invece che le 12 ore di riposo richieste).

A partire da 18 anni compiuti i lavoratori non sono più soggetti alle disposizioni speciali della legge sul lavoro e dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, anche se sono ancora in formazione. In questo caso si applicano le normali disposizioni protettive della legge sul lavoro e delle ordinanze.

Età di protezione e durata del lavoro

Deroghe: occupazione prima di 15 anni

A partire da 13 anni: lavori leggeri

I giovani dai 13 anni in poi possono effettuare lavori leggeri, come ad esempio piccole incombenze, lavori estivi e stage d'orientamento professionale. Tali lavori non devono compromettere la salute, la sicurezza e lo sviluppo dei giovani e non devono pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche. Gli elementi che distinguono un lavoro leggero da un'attività «normale» o pericolosa sono la loro natura e le condizioni in cui vengono eseguiti (orari, frequenza, ecc.). Spetta ai genitori e al datore di lavoro non affaticare eccessivamente il giovane e, in caso di dubbio, vietare l'occupazione.

Differenziazione in singoli casi: esempio del volantaggio nel tempo libero:

- Lavoro leggero: una volta a settimana un ragazzo di 14 anni distribuisce volantini dopo la scuola nel suo quartiere. Non ha alcun problema a scuola ed è in forma.
- Lavoro pesante: ogni mattina prima di andare a scuola un ragazzo di 14 anni distribuisce pesanti scatoloni di volantini. Ha problemi alla schiena e difficoltà a scuola.

Durante il periodo scolastico un lavoro leggero può durare al massimo 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana.

Durante le vacanze scolastiche è ammessa l'occupazione per al massimo la metà delle vacanze, non più di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le 06.00 e le 18.00. La stessa cosa vale per gli stage d'orientamento professionale. Tuttavia, un singolo stage non può durare più di due settimane.

Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

L'occupazione di giovani di età inferiore a 15 anni è autorizzata per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie purché non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

Esempio:

- L'occupazione retribuita di giovani come attori in uno spettacolo teatrale o nell'ambito di una produzione cinematografica, come artisti nei circhi o a scopo pubblicitario (ad es. per giocattoli o pannolini).

Il datore di lavoro deve notificare tali occupazioni alle autorità cantonali competenti con almeno 14 giorni di anticipo. Le attività in un gruppo sportivo o in un teatro filodrammatico non devono essere comunicate.

L'occupazione di giovani in manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie può durare al massimo 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana. Per i giovani a partire da 13 anni compiuti soggetti all'obbligo scolastico vale la medesima durata prevista per i lavori leggeri.

Deroghe per le persone in formazione

Di norma i giovani possono iniziare il tirocinio solo a partire dall'età di 15 anni compiuti e sono validi gli orari di lavoro summenzionati. Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati al massimo fino alle 20.00.

Se un giovane lascia la scuola anticipatamente, può iniziare il tirocinio già a 14 anni con un'autorizzazione dell'autorità cantonale. Prima dell'inizio del tirocinio è richiesto un certificato medico.

Età di protezione e durata del lavoro

Panoramica

Età	Attività autorizzate	Durata massima della giornata e della settimana lavorativa	Particolarità
15 – 18 anni	Occupazione generale di giovani prosciolti dall'obbligo scolastico* → nell'ambito o al di fuori del tirocinio	Durata della giornata lavorativa: non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda; al massimo 9 ore al giorno • Fino a 16 anni: massimo fino alle 20.00 • A partire da 16 anni: massimo fino alle 22.00 • Prima dei corsi della scuola professionale: massimo fino alle 20.00 • Riposo giornaliero di almeno 12 ore • Durata massima della settimana lavorativa: 45 o 50 ore	Per i giovani prosciolti anticipatamente dall'obbligo scolastico: inizio del tirocinio possibile già a 14 anni con un'autorizzazione dell'autorità cantonale.
A partire da 13 anni	Lavori leggeri (ad es. lavori estivi, stage d'orientamento professionale, piccole incombenze)	• Durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno, 9 ore a settimana • Durante le vacanze o i periodi di pratica preprofessionale: - 8 ore al giorno, 40 ore a settimana, tra le 06.00 e le 18.00 - per al massimo la metà delle vacanze scolastiche - periodi di pratica preprofessionale di al massimo due settimane	L'occupazione non deve avere ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo dei giovani e non deve pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche.
0 – 15 anni	Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie → Obbligo di notifica del datore di lavoro	Fino a 13 anni: 3 ore al giorno, 9 ore a settimana Giovani a partire da 13 anni soggetti all'obbligo scolastico: • Durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno, 9 ore a settimana • Durante le vacanze: - 8 ore al giorno, 40 ore a settimana, tra le 06.00 e le 18.00 - per al massimo la metà delle vacanze scolastiche	L'occupazione non deve avere ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo dei giovani e non deve pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche.

* In ogni caso si devono rispettare i divieti e le limitazioni dell'occupazione per le seguenti attività: lavori pericolosi, servizio dei clienti in locali notturni, dancing, discoteche e bar; servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè; occupazione in cinema, circhi e aziende di spettacolo.

Lavoro notturno e domenicale

Principi

Il lavoro notturno e domenicale è vietato ai giovani.

Per raggiungere gli obiettivi formativi delle persone in formazione, determinate professioni sono ovviamente vincolate al lavoro notturno e domenicale (ad es. per gli apprendisti panettieri o per determinati apprendisti settore sanitario). Tali professioni sono elencate nell'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. Nei casi definiti dall'ordinanza non è necessario un permesso per il lavoro notturno o domenicale.

Esempio di esenzione dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione:

Le persone che seguono la formazione di panettiere possono svolgere un lavoro notturno e domenicale senza autorizzazione con le seguenti limitazioni:

- Lavoro notturno: a partire da 16 anni compiuti al massimo 5 notti alla settimana dalle 04.00 (nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi dalle 03.00) e a partire da 17 anni compiuti al massimo 5 notti alla settimana dalle 03.00 (nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi dalle 02.00).
- Lavoro domenicale: a partire da 16 anni compiuti al massimo 1 domenica al mese e a partire da 17 anni compiuti al massimo 2 domeniche al mese.

Per l'occupazione di giovani durante la notte o di domenica in attività che non sono citate nell'ordinanza del DEFR occorre un'autorizzazione.

Altre disposizioni sul lavoro notturno

Ai giovani che lavorano 25 o più notti per anno civile viene accordato un supplemento di tempo del 10 per cento. I giovani che lavorano meno di 25 notti per anno civile hanno diritto a un supplemento salariale di almeno il 25 per cento.

L'inizio del lavoro diurno stabilito nell'azienda vale anche per i giovani (05.00, 06.00 o 07.00). Se tale orario è fissato alle 05.00, anche per i giovani l'ora tra le 05.00 e le 06.00 non vale come lavoro notturno. Al contrario, per i giovani l'orario a partire dalle 22.00 è considerato in ogni caso lavoro notturno. Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati al massimo fino alle 20.00.

Altre disposizioni sul lavoro domenicale

Nei seguenti casi è permesso l'impiego di giovani a partire da 16 anni di domenica anche al di fuori della formazione professionale di base:

Giovani al di fuori del tirocinio

L'occupazione domenicale nei settori definiti dall'ordinanza del DEFR può essere autorizzata anche per i giovani senza una formazione professionale di base. Per i giovani al di fuori della formazione professionale di base è ammesso lo stesso numero di domeniche lavorative che per le persone in formazione.

→ Autorizzazione necessaria.

Scolari (prosciolti dalla scolarità obbligatoria)

L'occupazione domenicale di giovani prosciolti dall'obbligo scolastico (ad es. scolari delle scuole medie superiori) può essere autorizzata per i settori definiti dall'ordinanza del DEFR. Gli scolari possono lavorare al massimo una domenica su due.

→ Autorizzazione necessaria.

Aziende delle regioni turistiche

Le aziende delle regioni turistiche possono occupare giovani al di fuori della formazione professionale di base senza autorizzazione durante 26 domeniche per anno civile. Tali giorni possono essere ripartiti in modo irregolare nel corso dell'anno.

→ Ammesso senza autorizzazione.

→ Vale solamente per i giovani senza tirocinio.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati. Egli deve inoltre considerare che i giovani hanno poca esperienza, non hanno ancora una piena consapevolezza dei pericoli e non sono ancora efficienti quanto gli adulti.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni. Inoltre, è tenuto a informare i genitori in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure protettive da adottare.

Se il giovane subisce un infortunio, si ammala in forma acuta o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro deve avvertire i genitori o il tutore.

Per maggiori informazioni

- www.seco.admin.ch
(Temi → Lavoro → Protezione dei lavoratori → Lavoratori con esigenze di protezione speciale → Giovani)
- www.arbeitsinspektorat.ch
- www.sefri.admin.ch
- www.ofp.formationprof.ch



